

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1354/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3857/87<sup>(4)</sup>, l'esemplare n. 1 della parte A.P. del certificato o del relativo estratto deve pervenire all'organismo competente non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda della parte I.D. del certificato se la domanda è stata inviata all'organismo suddetto a mezzo telegramma, telex o telecopista; che risulta talvolta difficile rispettare questa esigenza; che occorre quindi modificare tale disposizione;

considerando che occorre adeguare la redazione dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2681/83 alla nomenclatura combinata delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue:

1) All'articolo 7, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Se la domanda è stata inviata all'organismo competente a mezzo telegramma, telex o telecopista, l'esemplare n. 1 della parte A.P. del certificato o del relativo estratto deve pervenire all'organismo competente non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda. Tuttavia, se entro tale termine l'organismo competente viene avvertito mediante telegramma, telex o telecopista proveniente da un altro organismo che ha emesso il certificato di invio dell'esemplare n. 1 della parte A.P. del certificato in questione o del relativo estratto, il termine suddetto è prorogato di 15 giorni lavorativi al massimo. »

2) All'articolo 30, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — trasformati in prodotti dei codici NC 1208 o 2309 ».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 26.